

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 044/CFA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 27 settembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso, Dott. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. MAGLIA FABRIZIO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 COMMA 1 LETT. D) E COMMA 2 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI ANNI 4 E MESI 6;
- AMMENDA DI € 80.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1319/859BIS PF 14-15 SP/BLP DEL 30.7.2015 (Delibera della Corte Federale d'Appello Com. Uff. n. 17/CFA del 29.8.2015)

La C.F.A., inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Maglia Fabrizio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Marco Lipari, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' SSD AVIS PLEIADE POLICORO ARL PER REVOCAZIONE EX ART. 39 COMMA 1 C.G.S.

AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SSD AVIS PLEIADE POLICORO ARL/SALINIS DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 725 del 8.3.2017) – (Delibera della Corte Sportiva di Appello - Com. Uff. n. 107/CSA del 29.03.2017)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Avis Pleiade Policoro ARL di Policoro (MT). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEI SIG.RI BRAVI AURELIO E ANNIBALLI ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E ALLENATORE SOC. A.S.D. AZZURRA) PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PRESENTATO IL 22.05.2017 (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 8 del 30.08.2017)

La C.F.A., dichiarata l'ammissibilità del ricorso come sopra proposto dai sig.ri Bravi Aurelio e Anniballi Antonio, lo accoglie, annulla l'impugnata delibera e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna per l'esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Publicato in Roma il 27 settembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio